



# COMUNE DI PIENZA

## Provincia di Siena

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 159 Del Reg. Data 17/10/2024

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – LINEE GUIDA PER LA GRADUAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE**

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	Garosi Manolo	Si	
ASSESSORE	LIZZI ANGHEBEN LUIGI	Si	
VICE SINDACO	VEGNI ANGELA	Si	

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **0**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. **DOMENICO BURRAI**

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione n. 41 del 26/09/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;

TENUTO CONTO che, allo scopo di perfezionare l'azione deterrente agli illeciti, derivanti dalle violazioni al Regolamento per l'Imposta di Soggiorno, si rende necessario operare una coerente graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie rapportate alla gravità della violazione;

CONSIDERATA, la necessità di determinare delle linee guida, al fine di individuare e graduare le violazioni commesse per il mancato rispetto degli obblighi imposti nel nuovo Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

PRECISATO che:

- il nuovo Regolamento è stato deliberato al fine di recepire le disposizioni legislative introdotte con il D.L. 34 del 19/05/2020 convertito con L. 77 del 17/07/2020, che, all'art. 180, qualifica sia i gestori delle strutture ricettive che i soggetti che operano ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017, sotto dettagliatamente richiamato, come "responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno" e introduce sanzioni speciali e sanzioni tributarie per alcuni degli obblighi imposti dal decreto;
- gli obblighi per i quali sono state introdotte le sanzioni speciali e tributarie dal suddetto decreto, non saranno suscettibili di sanzioni per violazioni al regolamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, al fine di non duplicare la pena pecuniaria per l'illecito commesso;
- il nuovo Regolamento dell'Imposta di Soggiorno entrerà in vigore in data 01/01/2025, essendo stato pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze in data 08/10/2024 (in ottemperanza all'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011);

RILEVATA la necessità di graduare le sanzioni amministrative pecuniarie (L. 689/1981), richiamate all'art. 9 del nuovo Regolamento Comunale, per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno in funzione della gravità della violazione commessa, si approvano le linee guida ai fini dell'individuazione dell'ammontare della sanzione in rapporto all'illecito commesso;

OSSERVATO che non si prevede una variazione dell'entrata, in quanto la modulazione delle sanzioni dovrebbe comportare solo un effetto di maggior deterrenza alla commissione di illeciti;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), art. 4 "imposta di soggiorno" e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 50 del 24/04/2017 convertito con L. n. 96 del 21/06/2017, art. 4 avente ad oggetto il "Regime fiscale delle locazioni brevi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico del Enti Locali), art. 7 bis "Sanzioni amministrative";
- la L. 689/1981 (Modifiche al sistema penale);

VISTO il parere favorevole, espresso Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese

### DELIBERA

1. DI APPROVARE, a far data dal 01/01/2025, le linee guida per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni al nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, riportato **nell'Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare mandato al Responsabile dell'Area economico-finanziaria servizio Tributi di attivare le procedure necessarie per l'applicazione del presente atto;
3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio On-line di questo Comune;

Successivamente, con distinta e unanime votazione,

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto:

<b>IL SINDACO MANOLO GAROSI</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE DOMENICO BURRAI</b>
-------------------------------------	---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOMENICO BURRAI**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Pienza ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*



Città di Pienza

1996-2016

XX ANNIVERSARIO  
PIENZA PATRIMONIO  
MONDIALE UNESCO

**LINEE GUIDA**  
**PER LA GRADUAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA**  
**DI VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**SANZIONI TRIBUTARIE**

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione ministeriale annuale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto (art. 4 del D.Lgs n. 23/2011); per omesso, ritardato parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% per le violazioni commesse fino al 31/08/2024, mentre per le violazioni commesse successivamente la sanzione applicata sarà del 25% dell'imposta (dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 87/2024)

**SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO**

Il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) prevede, all'art. 7 bis, che per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Tale norma viene richiamata nel nuovo Regolamento approvato con delibera C.C. n. 41 del 26/09/2024, che, all'art. 9, individua le tipologie di violazioni per le quali è prevista l'irrogazione delle sanzioni.

Considerato che il suddetto art. 7 bis prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale, è opportuno definire tali sanzioni in base alla gravità della violazione.

Pertanto, si definiscono le seguenti misure:

VIOLAZIONE COMMESSA	RIFERIMENTI NORMATIVI	SANZIONE
Violazione all'obbligo di accreditamento	art. 6, comma 2 Regolamento comunale	500,00
Violazione all'obbligo d'informazione	art. 6, comma 3 Regolamento comunale	250,00
Violazione all'obbligo di riscossione dell'imposta e rilascio della quietanza	art. 6, comma 4 Regolamento comunale	50,00
Omessa comunicazione periodica	art. 6, comma 6 Regolamento comunale (L'irrogazione delle sanzione per l'omessa presentazione della comunicazione non esonera dalla presentazione della stessa)	250,00
Incompleta o infedele comunicazione periodica	art. 6, comma 6 Regolamento comunale (L'irrogazione delle sanzione per l'omessa presentazione della comunicazione non esonera dalla presentazione della stessa)	150,00
Tardiva comunicazione periodica presentata entro 15 giorni dalla scadenza	art. 6, comma 6 Regolamento comunale (L'irrogazione delle sanzione per l'omessa presentazione)	50,00

	della comunicazione non esonera dalla presentazione della stessa)	
Tardiva comunicazione periodica dal sedicesimo giorno	art. 6, comma 6 Regolamento comunale (L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa presentazione della comunicazione non esonera dalla presentazione della stessa)	100,00
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, inerenti la gestione dell'imposta o di mancata esibizione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, richiesti dall'Ente ai gestori o ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare	art. 8, comma 1 lett. a) b) e) Regolamento comunale	500,00
Mancata attuazione degli obblighi stabiliti con atto convenzionale stipulato con soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi per locazioni brevi	art. 6, comma 8 Regolamento comunale	500,00

In ottemperanza al disposto dell'art. 16 della L. 689/1981 (Pagamento in misura ridotta), si dispone che, in deroga al primo comma del suddetto articolo, se il pagamento delle suddette fattispecie, avviene entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, in alternativa, dalla notificazione degli estremi della violazione, sarà ammesso il pagamento di 1/3 della sanzione contestata, fermo restando l'importo minimo di Euro 25,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.